

SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI MUSEALI INTEGRATI
PRESSO IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO DI VILLA GIULIA PER CONTO DEL MINISTERO DELLA
CULTURA – ID 2689**

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	6
ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO	7
ARTICOLO 3 - AVVIO, ORARI E CESSAZIONE DEI SERVIZI	8
ARTICOLO 4 - DURATA	10
ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	10
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE	10
ARTICOLO 7 - AGGIO, CANONE DI CONCESSIONE, ROYALTY E ALTRI FLUSSI FINANZIARI	11
ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI	13
ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	13
ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	14
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO	16
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE	19
ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO	19
ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI	22
ARTICOLO 15 - PENALI	23
ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	24
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA	25
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	27
ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE E RECESSO	27
ARTICOLO 20 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO	28
ARTICOLO 21 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE	30
ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI	31
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	31
ARTICOLO 24 - PROPRIETÀ DEL DATABASE	32
ARTICOLO 25 - LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI	32
ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	32
ARTICOLO 27 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	33
ARTICOLO 28 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	34
ARTICOLO 29 - INCOMPATIBILITÀ	34
ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	35
ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO	35
ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	35
ARTICOLO 33 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	36
ARTICOLO 34 - CLAUSOLE SOCIALI	42
ARTICOLO 35 - FORZA MAGGIORE	43
<Eventuale> ARTICOLO 36 - PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	44
ARTICOLO 37 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	44

CONTRATTO DI CONCESSIONE

TRA

Il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia per conto del Ministero della Cultura, con sede in Piazzale di Villa Giulia, 9 - 00196 Roma, codice fiscale n. 97875240588, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. _____, che interviene e agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di _____, giusto i poteri conferitigli da _____ in data _____, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in _____, Via _____
(nel seguito, per brevità, anche “**Concedente**” o “**Museo**” o “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ = P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ il ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. ____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____;
(nel seguito per brevità e anche “**Impresa**” o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “**Parti**”)

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*” (“**Codice dei Beni Culturali**”), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all’art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali la gestione di punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni di beni; i servizi di informazioni e accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, di guida e assistenza didattica, i

centri di incontro; il servizio di guardaroba, l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali;

- b) l'art 117, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, dispone che i servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria;
- c) l'art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l'affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
- d) ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, al fine di accelerare l'avvio e lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento in concessione dei servizi di cui all'articolo 117 del Codice dei Beni Culturali presso gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché allo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A. ("**Consip**"), anche quale centrale di committenza, per lo svolgimento delle relative procedure;
- e) ai fini di quanto previsto dalla precedente lett. d), in data 23 dicembre 2015, Consip S.p.A. e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo hanno stipulato un disciplinare per lo svolgimento di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi e procedure per l'affidamento delle concessioni di servizi ai sensi dell'art. 117 del Codice dei Beni Culturali. Tale Disciplinare è stato prorogato in data 10 giugno 2019 e rinnovato in data 21 luglio 2020;
- f) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento della procedura di affidamento dei servizi oggetto del presente contratto fino all'aggiudicazione della stessa;
- g) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse del MiC e della Concedente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 2;
- h) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto e, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche 'Codice'), rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____ e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- i) successivamente alla sottoscrizione da parte della Concedente, l'Impresa procederà anch'essa alla sottoscrizione del contratto; la Concedente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo di gara, CIG, è il seguente A0243FAD6E;
- k) il DUVRI allegato alla documentazione di gara verrà eventualmente integrato con il DUVRI specifico dalla Concedente prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- l) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati OFFERTA TECNICA (Relazione tecnica e Offerta Tecnica generata dal Sistema), OFFERTA ECONOMICA (Offerta economica generata dal sistema e Piano Economico Finanziario

(PEF), Piano di Assorbimento, Patto di integrità, *<eventuale, contratto di avvalimento>*, nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto e i documenti quali Capitolato Tecnico e relativi allegati, Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara disponibili al link www.consip.it, ancorché non materialmente allegati, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consentono di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

- m) il Concessionario espressamente prende atto e accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- n) valgono le seguenti definizioni:
per Concedente si intende il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (MiC).

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo. Tali documenti sono disponibili al seguente link: _____ *<inserire link>*
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, a titolo non esaustivo anche:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 nonché dai relativi Allegati;
 - e) dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice e dagli altri Allegati nonché, da quelle di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
 - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal Patto di integrità;
 - i) ove esistenti, dal Codice Etico e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Concedente consultabili sul sito internet della stessa;
 - j) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nella misura in cui non siano da ritenersi implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore del nuovo Codice;
 - k) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. del 2004 n. 42 e s.m.i. e dai relativi decreti ministeriali di attuazione;

- l) ove applicabile, dalla direttiva 19 dicembre 2003 “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2004;
 - m) ove applicabili, dalle leggi, dai regolamenti, e, in generale, dalle norme nazionali ed europee, anche di soft law, applicabili in relazione al trattamento e/o alla protezione dei dati personali e alla sicurezza delle informazioni, così come modificate di volta in volta, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”), il D.Lgs. 196/2003 come novellato dalla normativa di adeguamento italiana di cui al D. Lgs. 101/2018 (Codice privacy), circolari, pareri, direttive, le linee guida e provvedimenti interpretativi adottati dall’Autorità di Controllo nazionale e/o delle competenti autorità europee (incluso lo European Data Protection Board) (di seguito complessivamente “Norme in materia di Protezione dei Dati Personali”).
- 3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa e accettate da Consip ovvero dalla Concedente, per quanto di rispettiva competenza.
 - 4. La Concedente provvederà a comunicare al Casellario Informatico di cui all’art. 222, co. 10 del Codice, i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall’ANAC.

ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE E GESTORE DEL CONTRATTO

- 1. La Concedente affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei Servizi per il pubblico (Servizi di accoglienza, informazione, orientamento, bookshop, strumenti di supporto alla visita, visite guidate, attività didattiche, gestione e organizzazione mostre, organizzazione e strumenti per l’integrazione dei servizi e la valorizzazione) e del Servizio di biglietteria (*on site* e *offsite*) da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell’**OFFERTA TECNICA** e nell’**OFFERTA ECONOMICA** e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati. I servizi devono essere svolti presso le sedi e i locali del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (nel seguito per brevità anche “Sito”).
- 2. Il Concessionario accetta che dalla gestione dei servizi di cui sopra derivi altresì l’onere della fornitura dei materiali di consumo, la fornitura e l’installazione delle apparecchiature tecniche ed elettroniche, la loro manutenzione, nonché ogni altra attività funzionale e connessa alla conduzione e gestione dei servizi oggetto di concessione, il tutto in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico, dell’**OFFERTA TECNICA** e del presente contratto.
- 3. I locali/spazi destinati all’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto sono collocati secondo quanto specificato nel Capitolato Tecnico (cfr. par. 6.1) e relativi allegati.
- 4. I locali/spazi/arredi saranno messi a disposizione del Concessionario almeno **10 giorni prima** della data di Avvio dell’Esecuzione delle Attività di cui al par. 10.2 del Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti, previa redazione, con le modalità indicate nel par. 10.2 del Capitolato Tecnico, del Verbale di Presa in Consegna dei beni e locali/spazi dedicati ai servizi.
- 5. Sono designati quale Responsabile del Contratto (), ai sensi dell’art. 15 del Codice, il Dott. _____ e quale Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 del Codice, il Dott. _____.

6. È designato dal Concessionario quale Gestore del Contratto, il Dott. _____, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente contratto e sarà deputato all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 7.7.1 del Capitolato Tecnico e del presente contratto.
7. Il Concessionario comunicherà alla Concedente, al momento della stipula del contratto, il nominativo ed i contatti telefonici del Responsabile dei Servizi, e di un suo/suoi sostituto/i in caso di assenza, il/i quale/i assume/eranno il ruolo di referente/i per tutte le attività previste dal presente Contratto e sarà/anno deputato/i all'espletamento dei compiti e all'assolvimento degli obblighi di cui al Capitolato Tecnico e al presente contratto. I predetti dati dovranno essere resi disponibili per tutta la durata del contratto ed eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate alla Concedente.

ARTICOLO 3 - AVVIO, ORARI E CESSAZIONE DEI SERVIZI

1. Il Concessionario si impegna a garantire i servizi oggetto del presente contratto nei seguenti giorni e orari:
 - a. Servizi di Accoglienza, informazioni e orientamento on site, biglietteria (comprese le TVM), bookshop, vendita di visite guidate e attività didattiche, distribuzione e ritiro degli strumenti di supporto alla visita: tutti i giorni di apertura nel periodo di bassa stagione (1° novembre – 31 marzo): 9.00 – 19.30 e nel periodo di alta stagione (1° aprile – 31 ottobre): 9:00-20:00. La vendita dei titoli di accesso dovrà cessare mezz'ora prima dell'orario di chiusura. La restituzione degli strumenti di supporto alla visita dovrà essere garantita fino all'orario di chiusura;
 - b. Videomapping (a Villa Giulia): aperture serali nel periodo di alta stagione (1° aprile – 31 ottobre): 20:30-22:30;
 - c. Servizio di Visite guidate e Attività didattiche: tutti i giorni di apertura, dietro prenotazione.
 - d. Mostre temporanee presso la Manica Lunga: secondo quanto concordato con l'Amministrazione;
 - e. Servizio di vendita off site tramite Sito Web: per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana;
 - f. Servizio di accoglienza, informazioni e orientamento off site tramite Call Center:
 - in modalità automatica (IVR) per 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana;
 - con uscita operatore 6 giorni a settimana nella fascia oraria dalle 9.00 alle 14.00 dal lunedì al sabato.

I Siti sono aperti tutti i giorni tranne il 25 dicembre e il 1 gennaio, salvo progetti di apertura straordinaria da parte del MiC.

2. Il Concessionario accetta di non avere nulla a pretendere nel caso in cui la Concedente modifichi i suddetti giorni e gli orari di apertura e di chiusura nel corso di validità della Concessione. Con l'accettazione della documentazione di gara e la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario è consapevole di tale possibile variazione e si obbliga a svolgere i servizi oggetto della presente Concessione negli eventuali nuovi orari che verranno stabiliti dalla Concedente anche in relazione ad eventuali aperture straordinarie o prolungamento di orario (laddove richiesto dalla Concedente).

Eventuali variazioni dell'orario e/o dei giorni di cui al comma 1 saranno comunicate dalla Concedente al Concessionario con anticipo di almeno 48 ore. In caso di inosservanza degli orari di apertura (anche variati) comunicati, ovvero concordati con la Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la specifica penale di cui al par. 13.2 del Capitolato Tecnico.

3. Eventuali richieste da parte del Concessionario di variazione degli orari di cui al comma 1 dovranno essere adeguatamente motivate e, ove ritenute accoglibili dalla Concedente, saranno oggetto di apposito accordo tra il Concessionario e la Concedente.
4. I servizi dovranno essere avviati, previo completamento delle pratiche amministrative e delle verifiche necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e di tutti gli adempimenti preliminari specificati nel Capitolato Tecnico, entro il termine di 60 giorni dalla stipula del presente contratto (cd. "Data di avvio dell'esecuzione delle attività"), salvo diverso accordo tra le parti pena l'applicazione delle specifiche penali di cui al par. 13.2 del Capitolato Tecnico.
5. Alla Data di avvio dell'esecuzione delle attività sarà redatto apposito Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto, con i contenuti e le modalità stabilite nel par. 10.2 del Capitolato Tecnico.
6. Qualora, nella cd. "fase a regime" del contratto (cfr. Cap. 10 del Capitolato Tecnico), dovessero verificarsi delle variazioni rispetto agli adempimenti di cui ai par. 10.1 e 10.2 del Capitolato Tecnico, il verbale di cui al comma 5 dovrà essere di volta in volta aggiornato in contraddittorio tra le parti. Se le variazioni, da motivare adeguatamente anche in relazione a quanto prescritto dall'art. 5, comma 3, del presente contratto, si riferiscono ai prodotti per i quali sono previsti criteri ambientali minimi (CAM) e/o a prodotti/elementi per i quali è stato assegnato un punteggio migliorativo, il Concessionario resta obbligato a produrre documentazione idonea a comprovare che le variazioni intervenute garantiscano il mantenimento del punteggio migliorativo e, quindi, il Verbale dovrà dare conto del buon esito delle verifiche sulla nuova documentazione prodotta.
7. In caso di ritardo nell'avvio dei servizi rispetto al termine di cui al precedente comma 4, si applicheranno le penali di cui al par. 13.2 del Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Concessionario accetta che a partire dal 60° giorno dalla stipula del Contratto ovvero a partire dal diverso accordo tra le parti, qualora il termine non sia rispettato per fatto a lui imputabile, inizierà a decorrere anche il termine a partire dal quale è dovuto il canone di cui al successivo art. 7.
8. Alla scadenza della concessione, il Concessionario è tenuto:
 - a) alla riconsegna dei beni/spazi liberi da cose e persone, nello stato in cui riconosce di averli ricevuti risultante dal Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto, salvo l'ordinario deperimento derivante dall'uso. All'atto di riconsegna, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, apposito Verbale di Riconsegna dei beni/spazi.La Concedente si riserva la facoltà di richiedere la rimessa in pristino dei beni/degli spazi secondo quanto risulterà dal confronto fra la situazione esistente alla data di consegna e quella finale, salvo quegli interventi di completamento previsti dal presente contratto o di miglioria eventualmente effettuati e preventivamente autorizzati dalla Concedente ovvero di quantificare eventuali danni arrecati ai beni della Concedente e l'ammontare dei medesimi da porre a carico del Concessionario;

b) a consegnare alla Concedente la documentazione cartacea ed elettronica relativa ai servizi svolti e in particolare: database contenente i dati storici sull'attività di vendita nei formati standard di esportazione (CSV, XLS, XML, HTML) per i record e per i dati e come dump SQL per le tabelle delle basi di dati.

9. Il Concessionario si impegna, fin d'ora, su richiesta della Concedente, con modalità e tempistiche da concordare con quest'ultima, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per l'affidamento dei servizi museali (quale, a titolo esemplificativo, a consentire l'espletamento di sopralluoghi da parte di soggetti terzi) e propedeutica al passaggio di consegne verso il futuro Concessionario entrante.

ARTICOLO 4 - DURATA

1. La durata della presente concessione è di **48 mesi** decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto (cd. "Data di avvio dell'esecuzione delle attività").
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. La Concedente si impegna a comunicare al Concessionario, con un anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie del Museo che possano avere riflessi sull'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 189 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Ai sensi degli artt. 9 e 192 del Codice, qualora dovessero verificarsi eventi sopravvenuti, straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al Concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario del Contratto, il concessionario può chiedere la revisione dello stesso nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dalla Concedente e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Delle modifiche approvate dalla Concedente dovrà darsi conto all'interno della sezione "aggiornamenti" del Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto di cui all'art. 3, comma 5 del presente contratto.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

ARTICOLO 7 - AGGIO, CANONE DI CONCESSIONE, ROYALTY E ALTRI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario, in conformità all'Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla Data di avvio dell'esecuzione delle attività, dovrà versare alla Concedente:
 - A. l'incasso derivante dalla vendita dei titoli d'accesso avendo diritto, come proprio corrispettivo, a un Aggio di importo variabile pari al ____ % sul monte incassi; l'aggio non si applica al monte incassi derivante dai titoli di accesso alla Manica Lunga (cfr. par. 11.1 del Capitolato Tecnico).
 - B. il totale dell'eventuale incasso derivante dalla vendita dei supplementi al biglietto ordinario per mostre temporanee e/o eventi occasionali organizzate/i dall'Amministrazione;
 - C. un canone fisso annuo di importo pari ad Euro _____ (cfr. par. 11.3 del Capitolato Tecnico);
 - D. una Royalty di importo pari al ____ % sugli incassi annui al netto di IVA derivanti dagli strumenti di supporto alla visita, dalle visite guidate, visite multimediali e attività didattiche, dai prodotti dei bookshop – comprensivi di *e-commerce* e "*fuori book*", dagli eventuali servizi al pubblico legati alle mostre e dalle eventuali iniziative promozionali organizzate dal Concessionario presso la Manica Lunga (cfr. par. 11.2 del Capitolato Tecnico);
 - E. a partire dal secondo anno, una Royalty di importo fisso pari al 10% degli incassi cumulativi annui (al netto IVA laddove applicabile) derivanti dal totale dei titoli di accesso delle mostre svolte nell'anno e da applicarsi sull'eccedenza rispetto alla soglia di incasso di 200.000€ (cfr. par. 11.2 del Capitolato Tecnico).

Quanto sopra disciplinato dovrà essere versato sul seguente conto corrente _____.

La Concedente si riserva ogni modifica conseguente a normativa e/o regolamentazione attuativa sopravvenuta alla quale sia tenuta ad adeguarsi.

2. La retrocessione alla Concedente degli incassi di cui alle lettere A) e B) del comma 1 dovrà essere effettuata sul/i conto/i corrente indicato/i dall'Amministrazione e dovrà essere effettuata in rate mensili posticipate, non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al mese della materiale registrazione degli incassi (mese precedente), con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo.
Contestualmente al versamento degli incassi, il Concessionario dovrà presentare all'Amministrazione un rendiconto dettagliato degli incassi maturati secondo le modalità stabilite nel paragrafo 11.1 del Capitolato.
3. Il pagamento del canone di concessione di cui alla lettera C) del comma 1 dovrà essere effettuato in rate semestrali anticipate costituite ciascuna dal 50% dell'importo fisso, entro il giorno 5 del primo mese del semestre di riferimento, con valuta in pari data, ovvero se sabato

o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo. Ciascuna rata semestrale è versata sul conto corrente indicato dall'Amministrazione.

4. Il canone di concessione di cui alla lettera C) del comma 1 è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi). L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annualità contrattuale.
5. Il pagamento della royalty di cui alla lettera D) del comma 1 dovrà essere effettuato in rate mensili posticipate e versato all'Amministrazione, sul conto corrente da quest'ultima indicato, entro il giorno 5 del primo mese successivo al mese della registrazione degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, per l'intero importo, nelle percentuali di cui al precedente comma 1, applicate sugli incassi conseguiti nel mese di riferimento, al netto IVA, così come risultante dalla sommatoria degli scontrini, delle ricevute, delle fatture emesse o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emesso nel medesimo mese;
6. Il pagamento della royalty di cui alla lettera E) del comma 1 dovrà essere effettuato a partire dal secondo anno di Concessione solo sull'eventuale eccedenza rispetto alla soglia di incasso cumulativo annuo di 200.000€ al netto IVA laddove applicabile in rate mensili posticipate e versato all'Amministrazione, sul conto corrente da quest'ultima indicato, entro il giorno 5 del primo mese successivo al mese dell'eventuale superamento della soglia di incasso cumulativo annuo di 200.000€ al netto IVA, e per tutti i mesi successivi dello stesso anno solare, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo, il Concessionario versa all'Amministrazione, nel conto corrente da quest'ultima indicato nel contratto, la relativa quota parte di incassi (al netto IVA), relativa al mese della materiale registrazione degli incassi di competenza (mese precedente), così come risultante dalla sommatoria degli scontrini, delle ricevute, delle fatture emesse o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso. Il conteggio degli incassi che contribuiscono al raggiungimento della soglia si azzerà ogni anno (dodici mesi solari) a partire dall'anno successivo alla data di avvio delle attività (par. 11.2 del Capitolato Tecnico).
Contestualmente al pagamento delle royalty, il Concessionario dovrà presentare al Direttore dell'Esecuzione un rendiconto per tipologia di servizio contenente l'indicazione dell'importo della royalty versata per tipologia di servizio (con dettaglio del numero di serie progressivo associato a ciascun servizio e delle quantità), del dettaglio delle fatture, degli scontrini, delle ricevute o di ogni altro documento probatorio dell'avvenuto incasso emessi nel mese di riferimento (per la Royalty E) solo successivamente all'eventuale superamento della soglia), del fatturato, al netto dell'IVA, sul quale è stata applicata la royalty/percentuale e comunque secondo le modalità stabilite nel paragrafo 11.2 del Capitolato. Allo stesso tempo il Concessionario consegna al Responsabile del Contratto un rendiconto unico, riepilogativo dei singoli rendiconti.
7. Dell'avvenuto versamento delle somme di cui sopra, sarà rilasciata apposita quietanza dalla Concedente. In caso di ritardo nel pagamento del canone e delle royalty dovute e/o nella retrocessione degli incassi, oltre agli interessi, troveranno applicazione le penali di cui al par. 13.2 del Capitolato Tecnico.

8. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti della Concedente.

ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO FUNZIONALE DEI LOCALI

1. Sono ad esclusivo ed integrale carico del Concessionario gli interventi necessari all'allestimento funzionale dei locali e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione delle attrezzature a tal fine richieste, la pulizia e manutenzione ordinaria e preventiva dei locali e degli impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio etc.), secondo il piano di manutenzione e i manuali d'uso e manutenzione, la salvaguardia, la custodia e la pulizia degli arredi, delle attrezzature strumentali e di quant'altro necessario per l'espletamento dei servizi, che dovranno essere mantenuti in modo da garantire permanentemente il decoro complessivo e l'igiene dei luoghi ivi compresa la disinfestazione, derattizzazione e sanificazione periodica di tutti i locali oggetto della Concessione attraverso idonea impresa provvista delle necessarie autorizzazioni di legge in materia, e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dei servizi.
2. Gli interventi di cui al precedente comma dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico alla normativa applicabile.
3. L'allestimento funzionale dei locali adibiti ai servizi e le pratiche finalizzate all'ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie, dovranno essere avviati secondo le modalità e le tempistiche di cui ai precedenti artt. 2 e 3.
4. L'insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all'attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte della Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell'OFFERTA TECNICA e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti, per il raggiungimento del massimo beneficio della Concedente e dei visitatori, in conformità alle vigenti normative, alle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico, a quanto previsto nell'OFFERTA e nel presente contratto.
2. Il Concessionario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali/spazi oggetto di concessione continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del Museo stesso e/o di terzi autorizzati. Il Concessionario si impegna, quindi, a eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Concedente, e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali/spazi.
3. Per la tutela del pubblico interesse, il Concessionario dovrà garantire idonea pubblicità ai prezzi dei servizi oggetto della presente concessione, esponendo permanentemente e in

modo visibile ai visitatori i prezzi e le tariffe applicate.

4. Il Concessionario dovrà impiegare strumenti informatici e procedure di contabilizzazione idonee a consentire il controllo sistematico degli scontrini e dei titoli d'accesso in conformità a quanto richiesto nel Capitolato tecnico e proposto nell'**OFFERTA TECNICA**.
5. La Concedente si riserva il diritto di controllare, in qualunque momento, i prezzi e le tariffe applicate dal Concessionario e di verificare presso i visitatori se i prezzi e le tariffe applicate corrispondano al servizio reso.

ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Concessionario si obbliga a osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Concessionario si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3, del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL applicabile, nonché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.
4. È a carico del Concessionario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Concedente, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Concedente da qualsivoglia onere e responsabilità.
5. In caso di attività organizzate dal Concessionario al di fuori dell'orario di apertura ordinario del Museo (par. 6.1 del Capitolato Tecnico), il Concessionario dovrà avvalersi, per il servizio di vigilanza non armata, di personale dipendente del Ministero (Cfr. paragrafo 7.3 e 7.6 del Capitolato Tecnico), che dovrà essere remunerato in "conto terzi" secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti, circolari e protocolli di intesa emessi dal Ministero della Cultura.

6. All'interno del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto, il Concessionario dovrà consegnare in originale o copia conforme all'originale l'elenco del personale addetto all'esecuzione dei servizi, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale e gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi, curriculum vitae e le certificazioni linguistiche ove richieste e/o offerte a titolo di elemento migliorativo, **(in caso di utilizzo di un CCNL diverso rispetto a quello indicato al par. 3 del Disciplinare di Gara: nonché i dati relativi al trattamento giuridico ed economico dei lavoratori addetti alla manodopera).**
7. Il Concessionario riconosce alla Concedente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto ai servizi che - a seguito di verifica - fossero ritenute non idonee alla esecuzione dei servizi secondo quanto previsto dal par. 9 del Capitolato Tecnico. In tal caso, il Concessionario si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa di pari inquadramento, esperienza e capacità entro il termine di 10 giorni solari dalla comunicazione del Responsabile del Contratto (Responsabile Unico del Progetto), ovvero dal diverso termine eventualmente concordato con la stessa, pena l'applicazione delle penali di cui par. 13.2 del Capitolato Tecnico, e a garantire la continuità dei servizi. L'esercizio da parte della Concedente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
8. Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, il Concessionario debba procedere alla sostituzione di una o più risorse professionali si obbliga a rispettare quanto previsto al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.
9. Le nuove figure professionali dovranno avere requisiti non inferiori alla risorsa da sostituire e tali variazioni dovranno essere recepite all'interno della sezione "aggiornamenti" del Verbale di Avvio dell'Esecuzione del Contratto di cui all'art. 3, comma 5, come previsto al par. 9 del Capitolato Tecnico.
10. Il Concessionario si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dei servizi (*Gestore del contratto*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Concedente. Il Gestore del Contratto sarà l'interlocutore della Concedente per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale della Concedente.
11. In considerazione di quanto precede, il Gestore del Contratto, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare all'interno delle strutture del Concessionario ovvero nell'ambito dei rapporti tra il Concessionario e la Concedente, in virtù del presente contratto, tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo, nell'erogazione delle attività, che le stesse non debbano ritenersi in alcun modo: i) assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte della Concedente; ii) assoggettate ad attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione dell'attività lavorativa da parte della Concedente; iii) inserite nell'organizzazione della Concedente. La Concedente si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Gestore del Contratto,.
12. Ai sensi di quanto previsto all'art. 11 comma 6 del Codice, nel caso in cui la Concedente riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore), la Concedente disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Gli importi corrispondenti alle inadempienze contributive del Concessionario verso i propri dipendenti, versati dalla Concedente ai competenti enti previdenziali e assicurativi, saranno recuperati rivalendosi sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 17.

13. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, la Concedente inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
14. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Concedente pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate. In tal caso i relativi importi saranno recuperati rivalendosi, per il tramite del Responsabile del Contratto, sulla garanzia definitiva di cui al successivo articolo 17. Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11, del D.lgs. 36/2023, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Responsabile del Contratto sia stata formalmente contestata dal Concessionario, lo stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
15. Il Concessionario dovrà impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità dei servizi in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari di apertura previsti, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente in conformità con e nel pieno rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto e descritto nell'**OFFERTA**.
16. Il Concessionario è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della concessione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal Capitolato Tecnico e dovrà fornire, a propria cura e spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel Capitolato Tecnico.
17. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, così come segnalato dal Direttore dell'Esecuzione, la Concedente per il tramite del Responsabile del Contratto, fermo il diritto al risarcimento del danno nei confronti della Concedente, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Entro la Data di avvio dell'esecuzione delle attività di cui al comma 4 dell'Art. 3, il Concessionario dovrà svolgere tutte le attività indicate al paragrafo 10.1 del Capitolato Tecnico e in particolare:
 - con riferimento al "Merchandising: prodotti ecosostenibili", qualora offerto, consegnare alle Amministrazioni copia della documentazione attestante il possesso del criterio premiante;
 - con riferimento alle certificazioni linguistiche, consegnare copia della documentazione attestante il possesso della certificazione indicata al par. 9 del Capitolato Tecnico.
2. Nell'espletamento dei servizi oggetto della Concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è obbligato a:
 - a) eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nell'**OFFERTA** nonché nel presente contratto e nei suoi Allegati;
 - b) osservare la legislazione vigente in materia di raccolta dei rifiuti, nonché a rispettare qualsiasi legge di settore applicabile;
 - c) osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Concessionario;
 - d) manlevare e tenere indenne la Concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;
 - e) assumere ogni responsabilità in caso di errato versamento dell'IVA all'erario;
 - f) acquisire, a propria cura e spese, qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla-osta, permesso o altra forma di assenso necessario per l'utilizzo delle strutture ovvero per la gestione dei servizi oggetto di Concessione;
 - g) presentare agli uffici competenti per il territorio tutti gli eventuali titoli abilitativi per la conduzione delle attività, richiesti dalla normativa vigente, espletando tutte le formalità amministrative necessarie per lo svolgimento dei servizi in Concessione;
 - h) provvedere all'avvio dell'esecuzione delle attività entro i termini previsti al precedente articolo 3;
 - i) provvedere tempestivamente alla retrocessione dei ricavi dalla vendita dei titoli di accesso al netto dell'aggio e al pagamento del canone e delle royalty/percentuali secondo le tempistiche e le modalità di cui al precedente articolo 7;
 - j) garantire la formazione del personale ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Tecnico;
 - k) dotare, a proprie spese, i locali in concessione di attrezzature, hardware informatico e di quant'altro necessario per il funzionamento dei servizi, in conformità alle vigenti normative;
 - l) provvedere alla pulizia, alla sanificazione, alla manutenzione ordinaria e/o piccole riparazioni degli arredi in uso, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio;

- m) provvedere alla disinfestazione, derattizzazione e sanificazione periodica di tutti i locali oggetto della Concessione attraverso idonea impresa provvista delle necessarie autorizzazioni di legge in materia;
- n) adeguare i servizi ai mutamenti di orario che dovessero intervenire;
- o) essere sempre in regola e assumere integralmente ogni onere presente e futuro, relativamente al pagamento di imposte, diritti, tasse inerenti alla gestione dell'attività e agli spazi concessi;
- p) assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando la Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;
- q) provvedere direttamente alle volture e ai pagamenti delle utenze necessarie allo svolgimento dei servizi;
- r) regolamentare l'entrata e l'uscita del personale e dei fornitori per le operazioni di carico e scarico attraverso accessi e spazi appositamente destinati, previamente concordati con la Concedente;
- s) provvedere, a propria cura e spese, a quanto altro ritenuto necessario per l'erogazione dei servizi concessi;
- t) contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto;
- u) consentire e garantire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS e altri sistemi di pagamento digitale;
- v) conformarsi a quanto disposto per la concessione degli spazi, beni e dei servizi nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico;
- w) informare tempestivamente la Concedente di eventuali sospensioni dei servizi in concessione determinati da cause di forza maggiore (scioperi, calamità naturali, ecc.), così da consentirne, in ogni caso, la preventiva comunicazione agli utenti;
- x) assicurare il rispetto di quanto previsto nell'art. 1 della Legge 12.6.1990 n. 146 e s.m.i. recante *"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*;
- y) non adibire i locali a usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dalla Concedente;
- z) dotarsi di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- aa) consentire alla Concedente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- bb) rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Concedente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto;

- cc) comunicare alla Concedente, entro 10 giorni dall'intervenuta modifica, ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
 - dd) fornire alla Concedente ogni informazione, reportistica e/o documentazione richiesta dalla Concedente o prevista nel rispetto del Capitolato Tecnico, anche al fine di agevolare verifiche e controlli;
 - ee) non applicare alcun sovrapprezzo o alcuna tariffa non preventivamente concordata con la Concedente sul servizio di biglietteria;
 - ff) ottemperare a tutto quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e nell'**OFFERTA TECNICA ed ECONOMICA**.
3. *<eventuale in caso di ricorso all'avvalimento>*: ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Concedente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione del contratto. A tal fine, il Responsabile del Contratto accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.>
4. L'Impresa si impegna altresì a rispettare tutti i criteri ambientali minimi come indicati negli allegati al presente contratto.
5. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui ai precedenti commi, così come segnalato dal Direttore dell'Esecuzione, la Concedente per il tramite del Responsabile del Contratto (Responsabile Unico del Procedimento), fermo il diritto al risarcimento del danno nei propri confronti, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

ARTICOLO 12 - OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELLA CONCEDENTE

1. La Concedente è tenuta a:
- a) mettere il Concessionario nelle condizioni di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
 - b) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo e comunque con un preavviso minimo di 48 ore, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura del Sito e, sempre con un preavviso minimo di 48 ore, tutte le attività straordinarie che possono avere riflessi sull'attività del Concessionario;
 - c) effettuare tutti gli adempimenti previsti a suo carico dal par. 10.1 del Capitolato tecnico (cd. "Fase preliminare").

ARTICOLO 13 - SUBAPPALTO

[se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Concessionario non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio dello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, per tutti i sub-contratti che non sono

subappalti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.]

[se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto inserire:]

1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____
<eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____(%) dell'importo contrattuale>.
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi. Rimane fermo che non può essere affidata in subappalto a terzi l'integrale esecuzione del contratto, pena la nullità dell'accordo con i terzi, nonché la prevalente esecuzione del contratto ad alta intensità di manodopera.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso la Concedente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, iv) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal Codice per l'esecuzione delle attività affidate.
4. Resta inteso che il Concessionario si impegna ad inserire, nel contratto di subappalto e negli altri subcontratti, una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti, e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto e/o degli altri subcontratti, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi; l'Impresa dovrà dare tempestiva comunicazione a Consip dell'intervenuta risoluzione.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, la Concedente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Concedente revocherà l'autorizzazione.
7. L'impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato deve acquisire una autorizzazione integrativa.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
 - i) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività

oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

- ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
- 9. La Concedente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- 10. Il Concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti della Concedente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
- 11. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare alla Concedente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Concessionario e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne la Concedente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
- 12. Il Concessionario, ai sensi dell'art. 119 comma 7 del Codice, è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali applicabili da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Concessionario trasmette alla Concedente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito della concessione o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
- 13. Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 119, comma 11, lett. a) e c), del Codice.
Qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 119, comma 11, del Codice, il Concessionario è tenuto a versare un importo in misura pari al suddetto pagamento diretto entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione da parte della Concedente. Resta ferma ogni azione necessaria al recupero dell'importo versato dalla Concedente al subappaltatore. La Concedente predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del Responsabile del Contratto sia stata formalmente contestata dal Concessionario, lo stesso provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
- 14. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95. del Codice.
- 15. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del Codice al ricorrere dei prescritti presupposti.
- 16. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente entro 20 giorni dalla data di ciascun

pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

17. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Concedente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, il Concessionario si obbliga a comunicare alla Concedente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
19. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 119 del Codice. Nel caso in cui il Concessionario intenda ricorrere alle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati alla Concedente prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
21. Tutta la documentazione inerente la richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
22. La Concedente provvederà a comunicare al Casellario Informativo di cui all'art. 222, comma 10 del Codice le informazioni secondo quanto previsto dall'ANAC.

ARTICOLO 14 - VERIFICHE E CONTROLLI

1. In corso di esecuzione del contratto il Direttore dell'Esecuzione, per quanto di propria competenza, effettuerà le verifiche di conformità delle prestazioni volte a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Delle operazioni di verifica di conformità verrà redatto apposito verbale di conformità o documento equivalente, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del Contratto per gli adempimenti di competenza. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione" relativamente alle attività verificate da parte della Concedente.
3. Le verifiche di conformità sugli aspetti qualitativi e sugli adempimenti contrattuali avranno ad oggetto e si svolgeranno nei tempi, modi e con le forme previste ai paragrafi 13.1 e 13.2 del Capitolato Tecnico, che qui si intendono integralmente trascritti e che, con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara di ben conoscere e accettare.
4. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, il Concessionario dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso nel processo verbale/documento idoneo. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al Capitolato Tecnico. Tutti gli oneri che la Concedente dovrà sostenere saranno posti a carico del Concessionario.

5. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Concedente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.
6. Ferme restando le verifiche di conformità sui servizi assentiti in concessione, alla data di completamento dell'allestimento dei locali funzionale all'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, la Concedente disporrà la verifica degli interventi realizzati dal Concessionario, al fine di attestarne la conformità a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, e dal presente contratto.
7. In caso di esito negativo della verifica di cui al precedente comma o di riscontrate difformità degli interventi eseguiti rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dalla Concedente per porvi rimedio, ferme le penali previste e fermo restando la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi del successivo articolo 20 nonché dell'art. 1456 c.c.
8. La Concedente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, verifiche e controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Concessionario.
10. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, qualora risulti che il Concessionario ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, la Concedente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.
11. In occasione delle verifiche di conformità, il Concessionario è tenuto a prestare la massima collaborazione alla Concedente comprovando il rispetto (se previsto) dei criteri ambientali in conformità al Capitolato Tecnico e fornendo qualsiasi informazione e/o documentazione eventualmente richiesta dalla Concedente o prescritta dal Capitolato Tecnico a tali fini.
12. Su richiesta del Concessionario, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.A.C.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 15 - PENALI

1. L'importo delle penali applicabili al Concessionario sulla qualità del servizio è determinato sulla base degli scostamenti rilevati dalla Concedente applicando le formule indicate nel Capitolato Tecnico, Paragrafo 13.
2. Fermo quanto previsto al comma 1 del presente articolo nonché da singole disposizioni del presente contratto, la Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al paragrafo 13.2 del Capitolato Tecnico.
3. La contestazione dell'addebito, la valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Concessionario e l'irrogazione delle penali verranno effettuate dal Responsabile del Contratto (Responsabile Unico del Progetto) sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'Esecuzione.

4. Nel caso in cui, come previsto all'articolo 33, comma 9, del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiuti dal Titolare del Trattamento/Responsabile iniziale del trattamento o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Concessionario o da eventuali subappaltatori/subfornitori, dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", il Responsabile del Contratto applicherà al Concessionario le penali di cui al Paragrafo 13.2 del Capitolato Tecnico, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 20.
5. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Responsabile del Contratto nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini, ovvero nel caso in cui la Concedente ritenga di non accoglierle, quest'ultima ha facoltà di irrogare, per il tramite del Responsabile del Contratto, le relative penali.
6. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.
7. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere alla Concedente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
8. La Concedente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà, per il tramite del Responsabile del Contratto, della garanzia definitiva di cui all'art. 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
9. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del valore della concessione (come risultante dal PEF del Concessionario), la Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 16 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto della Concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel relativo allegato del Disciplinare di gara.
3. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Concedente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Concessionario ferma restando

la possibilità della Concedente di rivalersi, per il tramite del Responsabile del Contratto, sulla garanzia di cui all'art. 17 nei limiti di quanto pagato.

5. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Concedente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che il Concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.
7. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per la gestione delle somme di denaro contante fino all'avvenuta retrocessione.
8. A fronte dell'obbligo di cui al comma 6, il Concessionario presenta in sede di esecuzione idonea/e polizza/e assicurativa/e.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Concessionario ha prestato garanzia definitiva secondo quanto previsto dal par. 24.2 del Disciplinare di Gara.
2. La garanzia definitiva copre le obbligazioni assunte con il presente contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di Integrità.
3. La garanzia definitiva è unica, di importo pari a € ____ importo calcolato ai sensi del *paragrafo 24.2 del Disciplinare* e con durata complessiva di 4 anni, salvo quanto previsto nel successivo comma 10 del presente articolo e nell'allegato 13. *<In alternativa, il Concessionario si è avvalso della facoltà di presentare una garanzia definitiva di durata pari a 2 anni decorrente dalla stipula del contratto e una successiva garanzia di durata biennale (per una durata complessiva pari a 4 anni), con obbligo di mantenerne la validità senza soluzione di continuità. Il valore delle predette garanzie deve essere pari al valore complessivo della garanzia quadriennale rapportato al periodo di riferimento (2 anni per la prima, 2 per la seconda). A seguito del rinnovo, il Concessionario dovrà consegnare, entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza della garanzia, l'originale o la copia della garanzia recanti l'autentica notarile della firma, dei poteri e della qualifica dei soggetti che la sottoscrivono per conto del garante, pena l'escussione della garanzia, la risoluzione della concessione e la possibilità di aggiudicare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria, così come previsto all'articolo 124 del Codice. Resta inteso che l'importo garantito verrà svincolato in relazione a quanto correttamente eseguito. Il Concessionario, ai fini della presentazione della garanzia per ciascun periodo, terrà conto delle somme non ancora svincolate nel periodo precedente, sulla base di quanto risultante dai certificati di regolare esecuzione rilasciati dalla Concedente>.*

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia definitiva mediante rinnovi e proroghe e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie per tutta la durata del presente contratto e, in ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni

assunte in virtù del medesimo, pena la risoluzione di diritto. Anche in tale ipotesi, resta fermo quanto previsto nel successivo comma 10 del presente articolo e all'allegato 13.

4. La Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto e addetti all'esecuzione della concessione.
5. In particolare, la Concedente ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi e adempimenti del Concessionario", "Personale - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Penali", "Risoluzione e recesso", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. La Concedente ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
7. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
8. Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, e tempestivi adeguamenti nell'ipotesi di variazioni anagrafiche o societarie, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
9. La Concedente richiederà al Concessionario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
10. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 117 comma 8 del Codice, e previa deduzione di crediti della Concedente verso il Concessionario subordinatamente alla consegna, da parte del Concessionario all'Istituto garante, di un documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con periodicità annuale dal Responsabile del Contratto, previo benestare del Direttore dell'Esecuzione, in ragione dell'esito positivo delle verifiche di conformità svolte. Il Concessionario dovrà inviare per conoscenza al Responsabile del Contratto la comunicazione inviata al Garante ai fini dello svincolo. Quest'ultimo comunicherà al Responsabile del Contratto il valore dello svincolo. Quest'ultimo si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Concessionario e al Garante un'integrazione in caso di errore.
11. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione del contratto.

12. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 189, comma 1, lett. d), del Codice.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120 e dall'Allegato II.14 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Ai sensi dell'art. 190 del Codice, la Concedente può dichiarare risolta la concessione se una o più delle seguenti condizioni si verificano:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
 - b) il Concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;
 - c) la Corte di giustizia dell'Unione europea constata, in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è stato violato uno degli obblighi incombenti in virtù dei trattati europei per il fatto che la stazione appaltante ha aggiudicato la concessione senza adempiere gli obblighi previsti dai trattati europei e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente concedente o del concessionario è disciplinata dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
Nei predetti casi sarà dovuto un indennizzo a carico della parte inadempiente pari al 3 per cento del valore della concessione, come risultante dal piano economico-finanziario allegato al Capitolato Tecnico di gara (appendice n. 4), rapportato agli anni residui di gestione, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La Concedente può recedere dal contratto di concessione per motivi di pubblico interesse ai sensi dell'art. 190 comma 4 del Codice. In tal caso al Concessionario saranno riconosciuti:
 - a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, oppure, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di verifica, i costi effettivamente sostenuti e documentati dal Concessionario;
 - b. i costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;

- c. un indennizzo a titolo di mancato guadagno pari al 3 per cento degli utili previsti dal piano economico-finanziario così come offerto dal Concessionario, rapportato agli anni residui di gestione.
4. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme dovute, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dei servizi, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dalla Concedente unitamente alle modalità di finanziamento e di ristoro dei correlati costi.
5. L'efficacia del recesso dalla concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'ente concedente delle somme previste dal comma 3.
6. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011.
7. La Concedente ha diritto di recedere dal presente contratto in tutti gli altri casi previsti dalla legge.
8. Per quanto non previsto, troveranno applicazione, in quanto compatibili, le ulteriori disposizioni dell'art. 190 del Codice.

ARTICOLO 20 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO

1. La Concedente, anche per il tramite del Responsabile Unico del Progetto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) il Concessionario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, lett. a) del Codice;
 - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - c) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Concedente, ai sensi del successivo articolo 27 "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - d) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Concessionario ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo decreto;
 - e) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - f) in caso di violazione del Patto di Integrità;
 - g) nei casi di cui agli articoli del presente Contratto intitolati "Aggio, Canone di concessione, royalty e altri flussi finanziari", "Obblighi e adempimenti del Concessionario", "Verifiche e controlli", "Penali", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari", "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Personale - Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro - inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritti d'autore", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei

prezzi”, “Subappalto”, “Risoluzione e recesso”, “Condizioni particolari di risoluzione”, “Codice Etico - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza”, “Trattamento dati personali”, “Nomina del Responsabile del Trattamento”.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

h) nei casi di cui all'articolo 3 e 5 del Patto di integrità.

2. La Concedente, anche per il tramite del Responsabile del Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
3. La Concedente può avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.: i) ogni qualvolta nei confronti del Concessionario, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis, 355 e 356 c.p.; ii) nel caso in cui, violato l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 3, lett. e; 2) del Patto di Integrità, sia stata disposta nei confronti dei “pubblici amministratori” che hanno esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. Nei casi sopra indicati sub i) e ii), la Concedente eserciterà la potestà risolutoria previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto Contrattuale alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito nella legge n. 114/2014.
4. In caso in cui la Concedente accerti un grave inadempimento del Concessionario ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa, anche per il tramite del Responsabile del Contratto, formulerà la contestazione degli addebiti al Concessionario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Concessionario dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, la Concedente, anche per il tramite del Responsabile del Contratto, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente art. 19 comma 2 del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. Qualora il Concessionario ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Concedente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza (es.

tutti i flussi finanziari e ciò che attiene alla normativa sui servizi pubblici essenziali), non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l'inadempimento permanga, la Concedente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

6. In caso di inadempimento del Concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Concedente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Concedente stessa, anche per il tramite del Responsabile del Contratto, ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di attivare la clausola di cui al precedente art. 19 comma 2 del presente Contratto ai fini dell'ottenimento dell'indennizzo ivi previsto; resta salvo il diritto della Concedente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
7. Con specifico riferimento alle verifiche di cui al paragrafo 13.1 del Capitolato Tecnico, nell'ipotesi in cui, per quattro trimestri consecutivi, siano state applicate penali in relazione all'indicatore di soddisfazione del servizio (Indicatore di Soddisfazione globale **ISg**), la Concedente, per il tramite del Responsabile del Contratto, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
8. In caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario si impegna, sin d'ora, a fornire alla Concedente tutta la documentazione e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità del Concessionario, il Concessionario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Concedente per affidare ad altra impresa le prestazioni ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 comma 1 del Codice.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Concedente, anche per il tramite del Responsabile del Contratto Responsabile Unico del Progetto, incamererà la garanzia definitiva.
10. La Concedente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 124, comma 1, del Codice potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare una nuova concessione per l'affidamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dal Concessionario in sede di offerta.
11. Resta fermo quanto previsto dall'art. 190 del Codice.

ARTICOLO 21 - CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE

1. La Concedente senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell'art. 33 ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Concessionario e/o Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento;

- b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dal Titolare del Trattamento/Responsabile interno del trattamento o da terzi dagli stessi incaricati come previsto dal successivo art. 33 risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Concessionario e/o da Sub Responsabile, in ragione della nomina del Fornitore quale Responsabile del trattamento.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. 35.

ARTICOLO 22 - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Concessionario espressamente e irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 del Codice al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà della Concedente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. Il Concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia della Concedente e dei locali/spazi/beni in uso oggetto della presente concessione.

3. Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo e secondo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ARTICOLO 24 - PROPRIETÀ DEL DATABASE

1. Alla scadenza del contratto la Concedente acquisisce il diritto di proprietà del database contenente tutte le informazioni di vendita, le anagrafiche e i profili del sistema, come meglio descritto nel Capitolato Tecnico;
2. Il menzionato diritto deve intendersi acquisito dalla Concedente in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.
3. Il Concessionario si obbliga espressamente a fornire alla Concedente tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detto diritto di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detto diritto a favore della Concedente in eventuali registri o elenchi pubblici.

ARTICOLO 25 - LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

1. Al Concessionario è assicurato, per l'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto, l'uso per fini commerciali del logo ufficiale del Museo nonché degli altri marchi e segni distintivi forniti dalla Concedente stessa. Resta salva la facoltà della Concedente di utilizzare il logo o contrassegno nonché degli altri marchi e segni distintivi per fini istituzionali ovvero di consentirne l'uso ad altri soggetti all'uopo autorizzati.
2. Il Concessionario si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestiti i servizi, insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi diversi da quelli della Concedente o dalle stesse non autorizzati e a non usare il logo del Museo per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal Capitolato.
3. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze particolari, la Concedente potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di loghi, segni distintivi o marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate con il Concessionario.
4. Al Concessionario è altresì assicurato, per l'erogazione dei servizi per il pubblico e dei servizi di biglietteria oggetto del presente contratto, l'uso per fini commerciali delle riproduzioni dei monumenti e delle opere d'arte della Concedente.

ARTICOLO 26 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Concedente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino i diritti di cui al comma precedente, il Concessionario la manleverà e terrà indenne assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Concedente.
3. La Concedente si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Concessionario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Concedente riconosce al Concessionario la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al proprio difensore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà anche per il tramite del Responsabile del Contratto di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, salvo che il Concessionario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei dispositivi o delle soluzioni tecniche o di altra natura il cui diritto è giudizialmente contestato.

ARTICOLO 27 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, il Concessionario si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Concedente, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136 potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Concessionario si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Concedente.
5. Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo, nell'ambito delle transazioni oggetto del presente contratto, del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Concessionario si obbliga a trasmettere alla Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Concedente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Concessionario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Concessionario medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato;

ARTICOLO 28 - CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Nel caso in cui la Concedente abbia predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet della stessa, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nei propri confronti, la Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 29 - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Concessionario dichiara espressamente e irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 30 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo anche ai sensi dell'Allegato I.4 del Codice.
2. Laddove la registrazione sia operata dalla Concedente, la stessa comunica al Concessionario l'importo anticipato e il conto corrente sul quale il Concessionario si impegna a versare, entro dieci giorni, l'importo anticipato. L'attestazione del versamento deve essere prodotta alla Concedente entro venti giorni dalla data in cui è effettuato. In caso di ritardo l'importo è aumentato degli interessi legali a decorrere dalla data di scadenza del suddetto termine fino alla data di effettivo versamento.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che alcune di esse sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.

ARTICOLO 31 - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito del Disciplinare di gara, al paragrafo 29, che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad

adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.

4. Il Concessionario prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed i valori economici espressi in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Concedente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero della Cultura o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Concedente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, il Concessionario sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità iniziali per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Concessionario prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Concedente, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
8. Il Concessionario si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 33 - NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Concessionario è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Concessionario è autorizzato a trattare i dati personali necessari per

l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Regolamento UE/2016/679, del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018) (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.

2. Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali e garantisca la tutela degli interessati.
3. Finalità del trattamento: nell'ambito delle procedure di acquisto "off – site" (cfr. par. 7.7.2 e 7.7.3 del Capitolato Tecnico) e, eventualmente, anche "on – site" (cfr. par. 8.1 del Capitolato Tecnico) vengono richiesti, gestiti ed elaborati i dati personali (dati comuni) degli utenti dei servizi oggetto della Concessione, anche per scopi di profilazione.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto), ferma restando la possibilità per la Concedente di integrare, qualora necessario, nei limiti della categoria dei dati comuni, l'elenco dei dati, in corso di esecuzione del Contratto.
5. Le categorie di interessati sono: utenti dei servizi oggetto della Concessione, anche minori e disabili, rispetto ai quali il Concessionario si impegna a fornire adeguata informativa sul trattamento dei dati personali, gestiti nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, anche relativamente alla profilazione.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Concessionario si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Concessionario quale Responsabile del Trattamento si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Concessionario deve informare immediatamente il Titolare del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento dei dati personali al Concessionario;

- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (*privacy by design*), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (*privacy by default*);
 - f) valutare i rischi effettivi che incombono sul trattamento dei dati personali dalla quale si deducano gli impatti nei confronti degli interessati e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
 - h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive *<si precisa che tale obbligo non si applica alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato o includa il trattamento di dati sensibili di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati giudiziari di cui all'articolo 10>* adottare e tenere aggiornato un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
 - i) operare adottando le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile, o da un sub-Responsabile;
 - j) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017, al livello classificato "Minimo" di detta Circolare.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento come sopra specificate, il Concessionario deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre:
- o la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - o la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - o la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;

- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

Qualora la specificità del trattamento e della tipologia di dati personali trattati nelle attività di cui al Contratto, a seguito della valutazione del rischio, richieda misure tecniche e organizzative ulteriori rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Titolare e il Responsabile concorderanno un piano tecnico-economico di attuazione delle medesime.

8. Il Concessionario può avvalersi di altre imprese (nel seguito "Sub – Responsabili del trattamento") per delegargli attività di trattamento specifiche, dovrà informare di volta in volta il Titolare del trattamento con conseguente autorizzazione specifica di quest'ultimo. Nella specifica richiesta di autorizzazione andranno indicate le attività di trattamento delegate, i dati identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati e contenuti del contratto di esternalizzazione nonché i requisiti di affidabilità ed esperienza - anche in termini di competenze professionali, tecniche e organizzative nonché con riferimento alle misure di sicurezza - del sub-Responsabile in materia di trattamento dei dati personali.
9. I Sub - Responsabili devono rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare del trattamento al Concessionario, riportate in uno specifico atto di nomina. Spetta al Concessionario assicurare che il Sub - Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del Sub - Responsabile del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Concessionario è interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali inadempimenti; la Concedente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Sub - Responsabile, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Concedente, per il tramite del responsabile del Contratto, potrà risolvere il contratto con il Concessionario. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Concedente applicherà, per il tramite del Responsabile del Contratto, al Concessionario la penale di cui all'art. 15 e diffiderà lo stesso a far adottare al terzo autorizzato del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di ritardo nell'adeguamento a tale diffida, la Concedente potrà applicare la penale di cui all'art. 15 del Contratto. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Concedente potrà, per il tramite del Responsabile del Contratto, risolvere il contratto con il Concessionario ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

- Il Concessionario manleverà e terrà indenne il Titolare del trattamento da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti, in termini di danni materiali e immateriali, in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
10. Il Concessionario deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Concessionario, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
 11. Il Concessionario informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del trattamento di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Concessionario fornirà il necessario supporto al Titolare.
 12. Il Concessionario deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare e i rispettivi DPO, in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare e il Responsabile interno del Trattamento nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
 13. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e a consentire al Titolare del Trattamento - anche tramite soggetti terzi dagli stessi autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle istruzioni e delle norme in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, il Titolare del Trattamento informa il Concessionario con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento e delle istruzioni, la Concedente applicherà, per il tramite del Responsabile del Contratto, la penale di cui all'art. 15 e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Concedente, per il tramite del Responsabile del Contratto, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 14. Il Concessionario deve comunicare al Titolare del Trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia

- designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Concessionario collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.
15. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Concessionario, su richiesta del Titolare del trattamento, si impegna a: *i) restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.*
 16. Il Concessionario si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema”* e ss.mm. e ii.
 17. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Concessionario si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Concedente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
 18. Il Concessionario in ragione dell'oggetto del Contratto e dei servizi connessi, dovrà garantire che i dati verranno utilizzati nell'ambito dell'UE e che non sarà effettuato alcun trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello Spazio Economico Europeo, fatta eccezione dei paesi/territori/organizzazioni coperti da una decisione di adeguatezza resa dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45 Regolamento UE/2016/679 o da altre garanzie adeguate ai sensi degli artt. 46 e ss. del Regolamento UE/2016/679 (es. utilizzo delle norme vincolanti d'impresa Binding Corporate Rules - BCR). Si richiede che le eventuali piattaforme/server utilizzati dal Concessionario per l'espletamento dei servizi abbiano sede nell'UE e dovrà essere garantito che qualunque replica dei dati non verrà trasmessa al di fuori della UE o dello Spazio Economico Europeo. Qualora l'espletamento dei servizi connessi da remoto implichi il trasferimento al di fuori dell'UE di tracciati di dati connessi al servizio stesso, gli eventuali dati personali contenuti nel tracciato devono essere opportunamente anonimizzati a cura del Concessionario.
 19. Nel caso in cui all'esito di verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Amministrazione Concedente in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie di cui sopra, l'Amministrazione diffiderà il Responsabile del trattamento all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione ne darà comunicazione al Garante della Privacy e potrà, in ragione della gravità della condotta del Concessionario e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
 20. Sarà obbligo del Titolare del Trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Concessionario, nonché a supervisionare l'attività di

trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Concessionario.

21. Nel caso in cui il Concessionario agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare del Trattamento oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Concedente, per il tramite del Responsabile del Contratto, potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
22. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il Concessionario si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare del Trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 34 - CLAUSOLE SOCIALI

1. Il Concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i *<inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara> <o in alternativa quello ritenuto equivalente>*.
2. Il Concessionario si impegna, per tutta la durata del Contratto, limitatamente ai servizi di biglietteria, accoglienza, informazione e orientamento (incluso il Call Center), vendita nei bookshop e vendita di visite guidate, attività didattiche, strumenti di supporto alla visita e mostre, laddove il dimensionamento del servizio oggetto del contratto richiede di dotarsi di personale aggiuntivo, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante, a garantire la stabilità occupazionale ai sensi dell'art. 57, comma 1 del Codice, eventualmente assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, nel rispetto del CCNL _____ *<inserire in sede di stipula il/i CCNL previsto in documentazione di gara> <o in alternativa quello ritenuto equivalente>* e del Piano di assorbimento presentato dal Concessionario.
3. La Concedente monitorerà durante l'esecuzione del Contratto il rispetto da parte del Concessionario del Piano di assorbimento del personale soggetto all'applicazione della clausola sociale.
4. Per le finalità di cui al comma precedente il Concessionario si obbliga a fornire alla Concedente, con cadenza semestrale, nonché al termine del presente contratto, le informazioni relative al personale utilizzato nel corso di esecuzione del contratto. Tali informazioni dovranno ricomprendere almeno i seguenti dati: numero di unità, monte ore, CCNL applicato, qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità, sedi di lavoro, eventuali indicazioni di lavoratori assunti ai sensi della L. 68/1999, ovvero mediante fruizione di agevolazioni contributive previste dalla legislazione vigente, etc.).
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice, l'inadempimento agli obblighi assunti con il predetto Piano di Assorbimento potrà essere causa di risoluzione del Contratto previa valutazione da parte della Committente della gravità dello stesso.
6. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi del par. 9 del Disciplinare di gara, il

Concessionario è tenuto ad assumere almeno un dipendente delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali appartenente alle categorie dei giovani fino ai 36 anni di età, delle donne o dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui all'art. 57 comma 1 del Codice.

ARTICOLO 35 – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Concessionario non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Concessionario avrà l'obbligo di comunicare alla Concedente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Concedente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo.
3. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Concessionario sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Concedente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Concessionario comunicare alla Concedente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Concedente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

4. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Concedente recedere dal contratto.
5. Qualora l'evento di Forza maggiore determini l'impossibilità della prestazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 21.

<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:

<Eventuale> ARTICOLO 36 – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Concessionario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Concedente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Concessionario all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

ARTICOLO 37 - COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Per il presente contratto trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, "CCT").
2. La Concedente deve costituire, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto e, comunque non oltre dieci giorni da tale data, un CCT ai sensi del citato art. 215 del Codice e secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 del Codice, allo scopo di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione delle prestazioni.
3. Il numero dei membri del CCT è pari a 3. La Concedente concorderà con il Fornitore le modalità per la costituzione e gli adempimenti del suddetto CCT. I costi saranno ripartiti tra le parti.

Roma, lì _____

Il Concedente:

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

Il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

Il Concessionario/L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Contratto, Direttore dell'esecuzione e Gestore del Contratto

Articolo 3: Avvio, orari e cessazione dei servizi

Articolo 4: Durata

Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia

Articolo 6: Corrispettivo della concessione

Articolo 7: Aggi, canone di concessione, royalty e altri flussi finanziari

Articolo 8: Allestimento funzionale dei locali

Articolo 9: Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive

Articolo 11: Obblighi e adempimenti del Concessionario

Articolo 12: Obblighi e oneri a carico della Concedente

Articolo 13: Subappalto

Articolo 14: Verifiche e controlli

Articolo 15: Penali

Articolo 16: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 17: Garanzia definitiva

Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 19: Risoluzione e recesso

Articolo 20: Ulteriori ipotesi di risoluzione per inadempimento del Concessionario

Articolo 21: Condizione particolare di risoluzione

Articolo 22: Trasparenza dei prezzi

Articolo 23: Obblighi di riservatezza

Articolo 24: Proprietà del database

Articolo 25: Logo, marchi e segni distintivi

Articolo 26: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 27: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 28: Codice Etico- Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001 – piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 29: Incompatibilità

Articolo 30: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 31: Foro esclusivo

Articolo 32: Trattamento dei dati personali

Articolo 33: Nomina Responsabile del trattamento

Articolo 34: Clausole sociali

Articolo 35: Forza maggiore

Articolo 36: Pendenza di ricorso giurisdizionale nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto

Articolo 37: Collegio Consultivo Tecnico

Il Concessionario/L'Impresa

Il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____